



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 70 del 13/07/2020

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI".

L'art. 89 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

In particolare la suddetta disposizione evidenzia come la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi nella definizione delle procedure per le assunzioni e relativamente alle materie comunque sopra elencate, deve comunque rispettare i principi fissati dal decreto legislativo 165/2001 e comunque non essere in contrasto con le norme più recenti o di rango superiore che disciplinano le singole fattispecie, pur cercando di preservare e conseguire l'obiettivo del buon funzionamento degli uffici.

Per le suddette motivazioni il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni anche a seguito dell'emanazione della legge 56/2014.

Con l'approvazione del c.d. Decreto Crescita (D.L. 34/2019) è stata introdotta una modifica significativa della disciplina sulle facoltà assunzionali dei Comuni che si basa ora sulla sostenibilità finanziaria.

Il successivo D.M. 17/3/2020 che ha determinato l'efficacia operativa del suddetto decreto e la successiva circolare interministeriale applicativa, nonché alcune posizioni assunte dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti (es. deliberazione n. 32/2020 della Corte dei Conti

sezione regionale di Controllo dell'Emilia-Romagna) hanno evidenziato come le assunzioni per mobilità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 a seguito dell'introduzione della nuova disciplina sulle assunzioni, basandosi sulla sostenibilità finanziaria, non possono essere più considerate "neutre".

In relazione a quanto sopra evidenziato anche le province, anche se non ancora destinatarie della disciplina sopra menzionata, qualora intendano assumere per mobilità dai Comuni e a breve dalle regioni non possono considerare tali assunzioni neutrali ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarle a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

La Provincia di Modena dopo l'esito referendario che non ha portato all'abrogazione dell'ente provincia è stata progressivamente destinataria di ingenti finanziamenti per spese di investimento sia con riguardo alla viabilità che all'edilizia scolastica, oltre ad aver intrapreso un ruolo, in quanto già previsto dalla legge 56/2014, di assistenza e di prestazione di servizi ai Comuni del territorio.

L'esercizio e l'implementazione delle suddette attività implica la necessità di poter adeguare la dotazione di personale dell'ente e pertanto di poter ricorrere a tutte le modalità di assunzione nei limiti massimi previsti dalle norme vigenti, nonché dei limiti rappresentati dalla sostenibilità del bilancio, anche in relazione agli anni di "blocco" delle assunzioni di cui sono state deastinatari le province per effetto sia del DL n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che dei commi 420 e seguenti della legge 190/2014.

Tale necessità è stata resa ulteriormente urgente dai numerosi pensionamenti quali conseguenza degli effetti del D.L. 4/2019 (c.d. quota 100).

Per quanto precede si ritiene di modificare l'art. 35 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo quanto previsto al comma 3 che prevede il limite del 5% anche per le alte specializzazioni dotazionali.

La suddetta possibilità è stata valicata positivamente da posizioni consolidate della Corte dei Conti. Si evidenziano in particolare le posizioni assunte dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania n. 78/2018, dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio n. 85/2018, che pone i limiti previsti dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 e dell'art. 23 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Jobs act, per cui il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato, complessivamente inteso è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare l'art. 35 comma 3 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi della Provincia di Modena, in sostituzione di quanto attualmente previsto come segue:
"I rapporti di lavoro per la copertura dei posti di alta specializzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 c. 1 del TUEL (posizioni dotazionali) possono essere costituiti, mediante procedura selettiva, nel limite di quanto previsto dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 e dell'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 o comunque dal CCNL considerando complessivamente tutti i rapporti di lavoro flessibile"

- 2) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)